

CAMERA DEI DEPUTATI N. 442-A**RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE**

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

— SULLA —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'AMBROSIO, TESAURO, LEONE, GALATI, PARENTE, GIUNTOLI GRAZIA,
AMATUCCI, BERTOLA, HELFER, DE COCCI, POLETTI, NUMEROSO,
BIANCHI BIANCA, SAILIS, CARCATERA***Annunziata il 24 marzo 1949*

Indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi

Presentata alla Presidenza il 26 aprile 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra proposta di legge ha lo scopo di correggere una grave disparità che oggi esiste nella scuola italiana, con grave pregiudizio di chi l'ama e la dirige; ingiusta disparità avvertita soprattutto dai maestri, dagli insegnanti medi, dai direttori, dagli ispettori, dai presidi, i quali, mentre ce la segnalano quotidianamente nei loro frequenti contatti con noi, attendono dalla sensibilità del Parlamento un atto di riparazione. (È appena il caso di avvertire che lo stesso Sindacato della scuola elementare in un suo ordine del giorno presentato al Ministro Gonella ne ha fatto una sua ufficiale richiesta). Difatti, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 204 e la legge 7 gennaio 1949, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1949, n. 12, non comprendono i Provveditori agli studi, tra i funzionari ai quali sono concesse le

indennità di studio e di carica. È questa una omissione certo involontaria, sfuggita non si sa come alla pur vigile penetrazione degli estensori del disegno di legge; perché bastava soltanto guardare al titolo di contesti funzionari della scuola, per la maggior parte provenienti anche essi dalla scuola militante, per affermare che ai Provveditori agli studi non era giusto negare la indennità di studio!

O può darsi, forse, che qualcuno abbia pensato che la funzione dei Provveditori agli studi è una funzione solamente amministrativa, e, naturalmente, ne ha tratta la conclusione che essi debbano seguire la sorte di tutti i funzionari amministrativi. Ma, se un tale pensiero è sorto, ed una tale conclusione se ne è tratta, essi son frutto di una scarsa conoscenza delle attività, delle attribuzioni degli uffici del Provveditore: un po' più

approfondite tali mansioni sul terreno pratico o anche sulle leggi che ne fissano i compiti e il pensiero si sarebbe appalesato tallace. Sarebbe per me facile dimostrarlo ora, ma un tale discorso sarebbe inutile per tutti gli onorevoli colleghi, che il problema conoscono per la loro larga esperienza.

Invero i Provveditori esercitano anche delle funzioni amministrative e sarebbe ingiusto negarlo. Ma accanto all'amministrazione i problemi della cultura e della scuola vera, sorgono, si sviluppano e s'affermano numerosissimi; si può dire, anzi, che la prima trovi la sua base nei secondi dei quali è la necessaria conseguenza; inoltre che possa essere più facilmente e meglio esercitata da chi abbia diretta conoscenza di studi, di organizzazione scolastica, di programmi, per averli vissuti in passato o per ancora viverli nel quotidiano lavoro. Tale constatazione è così ovvia che perfino nelle risposte al questionario per la riforma della scuola elementare si è giunti a questa conclusione: « che i Provveditori agli studi », per una migliore e più oculata direzione delle scuole medie ed elementari nell'ambito della regione o della provincia, « siano scelti fra i funzionari tecnici, esperti dei bisogni della scuola per averli tutti direttamente conosciuti per mezzo della propria esperienza, ...nominati per concorso tra uomini di scuola e di studio ».

Tale proposta avevo anch'io in animo di presentare all'approvazione del Parlamento se oggi dalla maggioranza degli interrogati non fosse stata indicata come oggetto di riforma.

Accade così per i Provveditori agli studi quanto accade per i direttori, per gli ispettori, i presidi, loro immediati dipendenti gerarchici. Nelle loro funzioni non manca l'amministrazione; ma questa non è né l'unica né la più importante di esse. È quella per cui la scuola vive la sua vita esteriore, che riguarda l'esercizio dell'insegnare; ma la tecnica dell'insegnare e la vigilanza di essa (in che consiste la scuola viva e attiva), affidata agli stessi funzionari è un fatto tutto diverso e differente.

Qualche collega potrebbe obiettare che la indennità di studio dovrebbe essere concessa anche ad altre categorie di funzionari della scuola. D'accordo; ma questo non esclude che ai Provveditori agli studi debba essere negata. Concediamola loro intanto nell'impossibilità di concederla a tutti per la tirannia dei fondi del bilancio, e attendiamo che la generosità del Ministro Pella trovi per coteste altre categorie, gli assistenti ed inca-

ricati universitari (ai quali del resto anch'io ho l'onore di appartenere) e gli ispettori centrali, i mezzi necessari. I quali invece esistono per i Provveditori, tolti come sono dal capitolo 32 del bilancio della pubblica istruzione che riguarda le spese generali dei Provveditorati; spese che, naturalmente contenute, danno gli undici milioni necessari alla spesa che importa il presente progetto di legge. Ciò per la indennità di studio. Per l'indennità di carica non mi pare di dover spendere molte parole. Chi in buona fede vorrà riconoscere che se un'indennità di carica è dovuta ai direttori didattici che dirigono un circolo didattico, agli ispettori che dirigono una circoscrizione scolastica, ai presidi che dirigono una scuola media o un istituto di educazione, questa è anche dovuta, *per un senso di alla giustizia distributiva* ed anche per la tutela che deve avere lo Stato del prestigio dei suoi funzionari di fronte agli altri che direttamente li seguono nello stesso campo di lavoro, a chi su tutti i circoli didattici, su tutte le circoscrizioni scolastiche, su tutte le scuole medie ed istituti d'istruzione e di educazione ha funzioni di sorveglianza e di vigilante controllo, e tutti li rappresenta e di tutti ne è il responsabile di fronte non solo al Ministero ma anche all'opinione pubblica? Quale prestigio, infatti, potrebbero esercitare i Provveditori agli studi collocati al VI grado e ai V grado sui professori medi che saranno collocati al VI grado e sui presidi al V grado? I quali professori e presidi attualmente hanno uno stipendio mensile superiore a quello dei Provveditori.

Si può mai consentire che un Provveditore (proveniente dal ruolo dei presidi) sia economicamente retribuito in misura minore da come sarebbe stato retribuito se fosse rimasto preside? E in misura minore che se fosse rimasto professore? È quella dei professori e dei presidi giudicati degni di esercitare un ufficio superiore la condizione di chi ha dato prova di distinzione, o di chi ha meritato una grave punizione? A meno che non si voglia affermare che il Provveditore non sia il responsabile degli studi di una provincia, il coordinatore, l'animatore, l'ordinatore di tutta la complessa attività scolastica, che in campo tecnico va dalla vigilanza sull'adozione dei libri di testo alla revisione degli orari; dall'esame dei programmi, alla vigilanza del loro svolgimento; dallo studio delle capacità degli insegnanti che aspirano a cariche direttive al giudizio sulla cultura dei direttori, degli ispettori, dei presidi; dalla composizione delle Commis-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sioni per gli esami di Stato (obiettivamente composte con elementi idonei moralmente e didatticamente), alle relazioni sul procedimento tecnico degli esami stessi e alla necessità di conservare le scuole e istituti.

Ma, una simile affermazione sarebbe una illogica e deprecabile affermazione di falso.

E poiché questo non potrà mai avvenire, ci onoriamo di sottoporre all'autorevole ed illuminata approvazione del Parlamento la presente proposta di legge.

D'AMBROSIO, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità di studio e di carica è concessa ai Provveditorati agli studi a datare dal 1° aprile 1949.

ART. 2.

L'indennità di studio è stabilita nella misura di lire 4000 mensili e l'indennità di carica nella misura di lire 7000.

ART. 3.

Alla spesa occorrente per il presente esercizio finanziario 1948-49 si farà fronte mediante prelevamento e storno del capitolo 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione approvato con legge del 30 ottobre 1948, n. 1261.

Tale importo sarà caricato al capitolo 25 del predetto preventivo di spesa.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

L'indennità di studio è stabilita nella misura di lire 5.000 mensili e l'indennità di carica nella misura di lire 6.000.

ART. 3.

Alla spesa occorrente per il presente esercizio finanziario 1948-49, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, approvato con legge del 30 ottobre 1948, n. 1261.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.